

**IPOTESI DI ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO**

TRA

ASSIRM, Associazione nazionale, che riunisce gli istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca Sociale e che aderisce a Confindustria Intellect, Federazione Italiana della Comunicazione, Consulenza, Ricerche e Web Publishing, rappresentata dal Presidente Umberto Ripamonti, con l'assistenza del Vice Presidente Matteo Lucchi, Roberto Respinti, Armando Tursi

E

le **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**: **FeLSA-CISL** rappresentata da Alessandro Lotti, Daniel Zanda, **NidiL-CGIL** rappresentata da Roberto D'Andrea, Simone Marinelli, **UILTEMP** rappresentata da Magda Maurelli, Massimo Servello, Lucia Grossi

di seguito denominate "le Parti",


è stipulato il presente Accordo Quadro Nazionale.

PREMESSA

- a) L'attività del settore delle ricerche di mercato coinvolge, in Italia, circa 160 Aziende con un totale di 5.900 addetti e circa 20.000 collaboratori, e si concretizza in circa 18.000 progetti di ricerca/ consulenza all'anno. Ciascuno dei suddetti progetti prevede il reperimento di informazioni presso i cittadini/consumatori, le aziende e/o l'osservazione di ciò che accade. Le modifiche dettate dalla legge 92/2012 dalla legge 99/2013 e dalle circolari del Ministero del Lavoro, impongono una puntuale regolazione dei rapporti di lavoro a progetto, che costituisce ad oggi la forma contrattuale utilizzata per alcune figure professionali che vengono così individuate:
- Intervistatori telefonici
 - Intervistatori personali (face to face)
 - Rilevatori
 - Codificatori
 - Shoppers
- b) Si è pertanto registrata una convergenza delle Parti sulla necessità di disporre di un quadro regolativo dei rapporti di lavoro coerente con i seguenti obiettivi strategici:
- certezza delle regole applicabili ai rapporti di lavoro, con l'individuazione di criteri certi e condivisi per la riconducibilità dei medesimi a rapporti di collaborazione a progetto ovvero a rapporti di natura subordinata;
 - flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro che dovessero – secondo i criteri individuati – essere inquadrati come forme di lavoro subordinato, con un utilizzo virtuoso di tutti gli strumenti messi a disposizione dal quadro normativo e dal CCNL applicato nel settore;
 - salvaguardia dei livelli occupazionali e della congruità degli aspetti economici ai sensi dell'art.36 della Costituzione.



1 



- c) Le parti evidenziano come anche il settore delle ricerche di mercato stia attraversando, in questa fase economica, un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia delle commesse pubbliche, che di quelle private. Inoltre il settore risente della concorrenza al ribasso operata da altri attori economici che, pur applicando altri CCNL o Accordi Collettivi recentemente intervenuti, partecipano a gare nello stesso mercato di riferimento di ASSIRM.
- d) Per quanto attiene i rapporti di lavoro dipendente oggi presenti, le varie Aziende associate ad Assirm applicano diversi CCNL e in maniera significativa il CCNL per Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
- e) Le Parti concordano sulla necessità di richiedere l'attivazione di un tavolo istituzionale volto al coinvolgimento dei Committenti pubblici e privati affinché nei Bandi di gara / richieste di quotazione si faccia esplicito riferimento al presente Accordo collettivo, in quanto garanzia di equo e corretto trattamento dei lavoratori

Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:

Art. 1 – Rapporti di lavoro parasubordinato: ambito di applicazione.

Il presente accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all'interno di ogni singola azienda aderente ad ASSIRM secondo la disciplina prevista dal Titolo VII Capo 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 agli artt. 61 e successivi dello stesso D.Lgs. come novellato dalla legge n. 92 del 2012.

Art. 2 – Profili professionali

Per i collaboratori che operano nel settore delle Ricerche di mercato si individuano cinque profili professionali, di cui si descrivono sinteticamente gli ambiti di attività, le caratteristiche su cui si articolano i progetti e, conseguentemente, i riferimenti economici minimi, come previsto dagli art.61 e 63 del D.Lgs 276/03 e successive modifiche, come segue:

1 – Intervistatori telefonici

Collaboratori i quali mediante supporto telefonico ed informatico (sistema CATI) svolgono rilevazioni sulla base di questionari.

1.1 Intervistatore telefonico Senior:

Collaboratore che ha maturato significativa e comprovabile esperienza di almeno 18 mesi, documentata dalla durata dei contratti di lavoro, attraverso lo svolgimento dell'attività di intervista telefonica in Istituti di Ricerca, con approfondita conoscenza degli strumenti informatici e/o dei processi di lavoro.

1.2 Intervistatore telefonico Junior:

Collaboratore privo di esperienza o con esperienza inferiore a 18 mesi nell'attività di intervista telefonica in Istituti di Ricerca.

2 – intervistatori personali (face to face)

Collaboratori che realizzano interviste, di norma al di fuori dei locali aziendali, attraverso l'individuazione e la relazione diretta con i soggetti intervistati sulla base del target di riferimento.

3 – rilevatori statistico-scientifici

Collaboratori che svolgono attività di rilevazione su punti di osservazione prestabiliti in un campione statistico.

4 – codificatori

Collaboratori che classificano le risposte aperte, secondo criteri di ricerca indicati, con una componente valutativo - discrezionale nello svolgimento di tale attività.

5 – shoppers

Collaboratori che hanno il compito di valutare i comportamenti, le procedure e le capacità del Personale coinvolto nell'erogazione di un servizio/vendita di un prodotto; oltre a valutare il materiale promozionale, la qualità dei prodotti, etc.

3 - Disciplina comune

- a) Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza o contrasto con quelle oggetto del contratto, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. Le prestazioni degli intervistatori telefonici potranno essere realizzate, dal collaboratore, anche attraverso modalità di lavoro da remoto con eventuale contrattazione sindacale di secondo livello. Compatibilmente con la tipologia della collaborazione richiesta e prevista nel contratto individuale di lavoro, e specificamente in relazione ai profili professionali degli Intervistatori personali (face to face) e dei Rilevatori, per lo svolgimento delle proprie prestazioni di lavoro il collaboratore potrà accedere ai locali aziendali e utilizzare la strumentazione aziendale necessaria.

- b) Per tutta la durata del contratto di collaborazione, nell'esercizio degli incarichi a lui affidati e al fine del loro migliore e utile svolgimento, il Collaboratore si coordina con i referenti del Committente che gli verranno indicati.
- c) Qualora il Committente avesse adottato specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) e/o un codice etico, gli stessi sono consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente Accordo Collettivo.
- d) La commessa specifica a cui è riconducibile l'attività e/o il progetto può essere "esterna" (ossia direttamente collegata a un incarico che l'Azienda committente ha ricevuto dal Cliente) e/o "interna" (ossia un'attività/progetto di ricerca elaborato dall'Azienda committente e non direttamente riconducibile a un incarico esterno)
- e) Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
- I. l'identità delle parti contraenti e l'indicazione del settore d'attività del Committente;
 - II. la descrizione della attività, degli elementi caratterizzanti, delle sue finalità e dei suoi obiettivi.
 - III. la durata della collaborazione e l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
 - IV. l'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione;
 - V. i diritti del Collaboratore relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico;
 - VI. le forme assicurative previste per legge;
 - VII. le modalità di cessazione o recesso del rapporto, l'eventuale preavviso da parte del Collaboratore;
 - VIII. il rinvio al presente Accordo Collettivo.

Art. 4 – Disciplina dei compensi, riposo psicofisico, rimborsi spese.

- a) La corresponsione del compenso avverrà con cadenza mensile stabilita nei contratti individuali entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento della prestazione.
- b) In assenza di uno specifico CCNL per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato per il settore delle Ricerche di mercato – che le Parti auspicano di definire in conformità a quanto indicato in "Premessa", lett. b) e all'art. 13 "Disposizioni finali e verifica dei rapporti di lavoro" –, fermi restando i compensi di cui al punto successivo, con riferimento all'art. 63 del D.Lgs. 276/03 comma 1, novellato dall'art. 1, comma 23, lettera c) della Legge 92/12, le Parti dispongono che i compensi minimi riconosciuti ai collaboratori, siano articolati, sulla base dei minimi tabellari stabiliti dal CCNL per Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, come indicato all'art. 5 con riferimento alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
- c) I trattamenti economici di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente Accordo a livello individuale o di singola azienda resteranno invariati fino al 31.12.2015,

anche per la stipula di nuovi contratti, ferma restando la possibilità di una rimodulazione dei medesimi con contrattazione di secondo livello anche al fine di collegarli a criteri di produttività. Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano di definire i compensi minimi secondo quanto stabilito nei punti successivi ed evidenziato nell'art. 5.

- d) Per i collaboratori Intervistatori telefonici che operano nelle Aziende per cui non trova applicazione la previsione di cui alla precedente lettera c) (trattamenti economici di miglior favore), al fine di garantire una adeguata copertura economica per il periodo di non lavoro dedicato al recupero delle energie psicofisiche, le Parti concordano quanto segue. Nell'ambito di una collaborazione che nell'arco temporale fra il 1° gennaio e il 31 dicembre realizzi almeno 500 ore di effettiva prestazione lavorativa verrà riconosciuta una somma forfetaria e aggiuntiva al compenso orario pari a 0,50 € lordi, di cui la prima in acconto nel mese di luglio e la seconda a conguaglio nel mese di dicembre. Nel caso di cessazione del rapporto di collaborazione in corso d'anno verrà corrisposto quanto effettivamente maturato unitamente all'ultima erogazione del compenso.
- e) Per i collaboratori Intervistatori personali (face to face), Rilevatori e Shoppers che svolgono prestazioni di lavoro di norma su tutto il territorio nazionale verranno riconosciuti adeguati rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della prestazione secondo le modalità, gli importi e le procedure in atto e/o concordate a livello aziendale.

Art. 5 - Compensi


Art. 5.1 - Compensi degli Intervistatori telefonici

In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del presente Accordo, Le Parti stabiliscono che i compensi relativi all'attività degli Intervistatori Telefonici sono individuati sulla base dei minimi tabellari del CCNL per Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, prendendo a riferimento il livello IV per gli Intervistatori Telefonici Senior e V per gli Intervistatori Telefonici Junior, come indicati nella Tabella di seguito riportata.


In relazione a quanto specificato al punto d) della Premessa, le Parti, per favorire la piena applicazione del presente accordo da parte di tutti gli associati ad ASSIRM anche in riferimento alle differenti modalità di retribuzione oggi presenti nel settore (paga totalmente variabile, paga fissa più paga variabile, ecc...) individuano i valori dei compensi minimi, secondo la progressione indicata nella Tabella sotto riportata.

Tali compensi minimi vengono fissati in valori di paga oraria lorda.

In assenza di un eventuale secondo livello di contrattazione che individua la misura e gli obiettivi utili al conseguimento della paga variabile, le aziende associate ad ASSIRM saranno tenute a corrispondere la paga fissa oraria omnicomprensiva.



5 



	dall'1.1.2014		dall'1.1.2015		dall'1.1.2016		dall'1.1.2017	
	SENIOR	JUNIOR	SENIOR	JUNIOR	SENIOR	JUNIOR	SENIOR	JUNIOR
Fisso omnicomprensivo	5,50 €	5,00 €	6,14 €	5,80 €	7,80 €	7,00 €	8,10 €	7,20 €
Fisso più variabile	7,00 €	6,00 €	7,50 €	6,70 €	8,20 €	7,60 €	8,40 €	7,80 €

Le Parti dichiarano che, nell'ambito della negoziazione che sarà avviata nel primo semestre del 2017 per il rinnovo del presente Accordo, per la definizione della parte economica da applicarsi dall'1.7.2017, in assenza di un CCNL specifico per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato per il settore delle Ricerche di mercato, prenderanno come riferimento i minimi tabellari del IV e V livello del CCNL per Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 5.2 - Compensi degli Intervistatori personali (face to face)

Sono considerati compensi minimi lordi:

Intervista quantitativa

- di durata convenzionale di 1 ora: € 18

- e comunque per interviste di durata pari a 30 minuti: € 12,50

Test center che si avvale del supporto logistico e organizzativo aziendale: € 10,28/ora

Art. 5.3 - Compensi dei Rilevatori

Per rilevazioni della durata convenzionale di 60 minuti sono considerati i compensi minimi lordi indicati nella Tabella sotto riportata.

Per rilevazioni di durata inferiore o superiore tale valore potrà essere riparametrato sulla base di quanto definito dalla contrattazione di secondo livello.

dall'1.1.2014	dall'1.1.2015	dall'1.1.2016	dall'1.1.2017
€ 7,00	€ 7,50	€ 8,20	8,40

A tali valori saranno applicate le relative maggiorazioni economiche nei casi e nelle misure di seguito indicati:

Lavoro domenicale e lavoro festivo: 25%

Lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6): 20%

Nel caso di lavoro notturno domenicale o festivo troverà applicazione unicamente la maggiorazione del 25%.

6 RBP

Le Parti dichiarano che, nell'ambito della negoziazione che sarà avviata nel primo semestre del 2017 per il rinnovo del presente Accordo, per la definizione della parte economica da applicarsi dall'1.7.2017, in assenza di un CCNL specifico per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato per il settore delle Ricerche di mercato, prenderanno come riferimento i minimi tabellari del IV livello del CCNL per Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 5.4 - Compensi dei Codificatori

Sono considerati i compensi minimi lordi indicati nella Tabella sotto riportata.

dall'1.1.2014	dall'1.1.2015	dall'1.1.2016	dall'1.1.2017
€ 7,00	€ 7,50	€ 8,20	8,40

Le Parti dichiarano che, nell'ambito della negoziazione che sarà avviata nel primo semestre del 2017 per il rinnovo del presente Accordo, per la definizione della parte economica da applicarsi dall'1.7.2017, in assenza di un CCNL specifico per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato per il settore delle Ricerche di mercato, prenderanno come riferimento i minimi tabellari del IV livello del CCNL per Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art.5.5 Compensi degli Shoppers

Le Parti rinviando la precisa definizione dei compensi ad una successiva intesa, avendo come riferimento ai compensi individuati per gli Intervistatori personali (face to face).

Art. 6 - Recesso e risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, il contratto individuale potrà essere risolto prima della scadenza indicata nel medesimo per mutuo consenso delle parti contraenti, per recesso dovuto a giusta causa

Nello specifico il Committente può recedere dal contratto per giusta causa quando, da parte del Collaboratore, si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali,
- sospensione ingiustificata della prestazione;
- danneggiamento o furto di beni;
- violazione degli obblighi di riservatezza espressamente disciplinati nel contratto tali da arrecare danni all'azienda.

Art. 7 – Formazione

Per garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per i Collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale.

ASSIRM e le OO.SS. costituiranno un tavolo di confronto sul tema della formazione e dell'aggiornamento dei Collaboratori, che si riunirà con cadenza annuale. In tale contesto, verranno inoltre identificati possibili percorsi formativi e relative modalità di attuazione e promossi progetti comuni fra le parti.

Art. 8 - Diritti sindacali

Al fine di regolamentare l'esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:

I collaboratori di cui al presente Accordo hanno diritto a partecipare ad un minimo di 5 ore annue retribuite di assemblea per la trattazione di tematiche di carattere sindacale o contrattuale. Le OO.SS. nomineranno o faranno eleggere tra i collaboratori di ogni sede aziendale un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, che avranno diritto per l'esercizio delle loro funzioni a 30 ore retribuite nel corso dell'anno.

Il monte ore complessivo così determinato potrà essere fruito dal delegato, nel caso di sua nomina/elezione come delegato sindacale di settore. La Commissione Paritetica discuterà sia la fattibilità che le modalità operative connesse a tale previsione.

Le aziende metteranno a disposizione in luogo accessibile bacheche delle OO.SS. o strumenti analoghi da concordare a livello aziendale.

Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega (come da allegato 1) a favore di una fra le OO.SS. firmatarie del presente accordo per il pagamento dei contributi sindacali nella misura dello 0,8% dei compensi netti. Il Committente, all'atto della stipula del contratto di lavoro consegnerà al Collaboratore copia del presente Accordo e del modello di delega sindacale. In caso di sottoscrizione, provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla alla O.S. interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all' O.S. sindacale interessata. Le modalità di gestione di tali procedure saranno concordate nella Commissione Paritetica.

Art. 9 - Diritti di informazione e Commissione paritetica

Le parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente accordo, così come indicate nel medesimo, per l'esame delle informazioni relative alla stipula dei contratti di collaborazione a progetto e all'applicazione della presente intesa, nonché per valutare strumenti di politiche attive per la gestione di eventuali situazioni di criticità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore.

La Commissione è composta pariteticamente dai firmatari del presente accordo. La Commissione si riunirà periodicamente secondo necessità contingenti, e comunque semestralmente.

Art.10 - Durata

Il presente accordo avrà durata dall'1.1.2014 sino al 30.6.2017.

Alla scadenza dell'Accordo la disciplina in esso contenuta continua a trovare applicazione fino al rinnovo per specifica previsione di ultrattività, fatto salvo l'istituto di cui all'art. 4 d) che sarà discusso in sede di rinnovo.

Art. 11 – Continuità lavorativa e Bacino

Le aziende aderenti ad ASSIRM si impegnano a costituire un Bacino Aziendale, valido per nuovi contratti di collaborazione, sulla base dei nominativi dei collaboratori che hanno espletato le loro attività negli ultimi 36 mesi. La disciplina utile alla predisposizione delle graduatorie sarà definita in sede di commissione paritetica.

Art.12- Altre modalità di collaborazione autonoma

Le parti concordano di incontrarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente intesa, al fine di garantire le condizioni complessive del presente Accordo ai lavoratori autonomi che

eventualmente nelle singole aziende svolgano la propria attività attraverso prestazione d'opera (contratti a partita IVA), collaborazioni occasionali autonome ex art. 2222 C.C., collaborazioni coordinate e continuative minime ex art. 61 c. 2 D.Lgs 276/03, collaborazioni coordinate e continuative ex art. 61 c. 3 D.Lgs. 276/03.

Art. 13 – Disposizioni finali e verifica dei rapporti di lavoro

In conformità a quanto condiviso e indicato anche in Premessa, lettera b), le Parti concordano sull'opportunità di una prosecuzione del costruttivo confronto che ha condotto a delineare la disciplina contrattuale collettiva relativa alle collaborazioni autonome, al fine di mettere a punto entro 180 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa – anche con le categorie di riferimento dei lavoratori dipendenti - una disciplina per i collaboratori di cui all'art. 2 "Profili professionali" che, in assenza dei requisiti che caratterizzano la natura autonoma dei rapporti di lavoro, saranno inquadrati con rapporto di lavoro subordinato.

Nel predisporre una regolamentazione contrattuale autonoma per il settore delle Ricerche di mercato, attualmente non presente, saranno utilizzate le forme contrattuali previste dalla vigente disciplina di legge e gli spazi di intervento che la legge riconosce alla contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie di contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, a tempo determinato, a chiamata, a tempo parziale, somministrazione di lavoro, etc.).

Resta inteso che tale CCNL specifico sarà la base per l'individuazione dei compensi minimi da riconoscere ai collaboratori a progetto.

Tenuto conto delle difficoltà economiche oggi presenti nel settore, per scongiurare riduzioni della forza lavoro comunque impiegata e prevenire possibili contenziosi, Le Parti prevedono che qualora vi fossero figure professionali che secondo i criteri normativi, amministrativi e giurisprudenziali vigenti, debbano essere qualificate nell'ambito delle forme del lavoro dipendente, potrà anche su richiesta delle OO.SS. firmatarie della presente intesa, essere avviato, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un percorso a livello aziendale, per l'instaurazione di contratti di lavoro subordinato che tengano conto delle forme di flessibilità consentite e necessarie per le esigenze del settore.

Le Parti s'impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Accordo collettivo con la normativa entrata in vigore.

Art. 14 Validità ed efficacia

Le Parti concordano sulla effettuazione di un percorso di informazione e approvazione che avverrà sia tra le Aziende associate ad ASSIRM, sia tra i lavoratori impiegati nelle stesse.

Le OO.SS. avranno facoltà di indire assemblee per la approvazione dell'Accordo dandone preventiva comunicazione all'Azienda e ad Assirm. Le Parti al termine del percorso comunicheranno reciprocamente gli esiti della consultazione/approvazione comunque entro il 31.12.2013.

Nelle more della conclusione del percorso di approvazione è prioritaria la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Conseguentemente Azienda e Collaboratore potranno prorogare i contratti in corso e in scadenza al 30.11.2013.

FeLSA CISL
Alessandro Lotti e Daniel Zanda

ASSIRM
Umberto Ripamonti e Roberto Respinti

NidiL CGIL
Roberto D'Andrea e Simone Marinelli

UIL.Temp
Magda Maurelli, Massimo Servello e Lucia Grossi

Roma, 20 novembre 2013